

REGIONE	ABRUZZO	ABRUZZO EXTRAFUS	BASILICATA	
LEGGE	Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 46	L.R. 22 agosto 2022, n. 25	L.R. 12 dicembre 2014, n. 37 <i>Legge aggiornata e coordinata con:</i> L.R. 17 aprile 2015, n. 16	
2. MODALITA' DI INTERVENTO	A. Attività diretta	TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalita') Art. 23 (Osservatorio Culturale d'Abruzzo) La Regione può realizzare "speciali iniziative di altissimo valore nel quadro di una straordinaria compartecipazione regione-privato sociale" (art 18 Principi generali e finalita'). Viene istituito presso il Servizio competente in materia di cultura, l'Osservatorio Culturale d'Abruzzo.	nessun riferimento	Art. 1 (Principi generali) Art. 6 (Funzioni della Regione) Fra i principi generali della legge, un particolare rilievo ha la scelta di operare sviluppando la programmazione integrata e sostenendo il partenariato pubblico-privato. Non sono presenti nella legge indicazioni relative ad attività direttamente realizzata se non, indirettamente, nel richiamo a progetti comuni con lo Stato, enti e organismi nazionali ed internazionali.
	B. Attività partecipate	TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 24 (Fondo Unico Regionale per la Cultura) La legge menziona istituzioni culturali di rilevanza regionale.	nessun riferimento	Art. 7 (Funzioni dei Comuni) Art. 12 (Elenco delle "Eccellenze artistiche regionali") Art. 16 (Istituzioni e organismi d'interesse regionale) Non mancano nella legge riferimenti alle attività partecipate dalla Regione e dai Comuni per quanto non nominate e neppure chiaramente indicate per tipologia (per esempio TRIC, Centri, Circuiti). I Comuni possono partecipare in forma diretta o convenzionata alla costruzione e gestione di soggetti stabili e partecipare, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale sul territorio. Con un articolo ad hoc, si prevede che anche la Regione possa aderire o partecipare alla costituzione di enti o fondazioni senza scopo di lucro coerenti con le finalità della legge. L'elenco delle "Eccellenze artistiche regionali" (vedi campo 2.C Riconoscimento) riconosce il Teatro "Francesco Stabile" di Potenza, come "Teatro Storico Lucano" .
	C. Riconoscimento	nessun riferimento	nessun riferimento	Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti) Art. 6 (Funzioni della Regione) Art. 11 (Albo regionale) Art. 12 (Elenco delle "Eccellenze artistiche regionali") La legge prevede il sostegno alle "eccellenze artistiche regionali" -definite, previo parere della Commissione consiliare- e istituisce l'Albo regionale degli operatori culturali. L'Albo è istituito presso il Dipartimento competente e è diviso in due sezioni: operatori dello spettacolo riconosciuti dal MIBAC con rif. al D.M. 12 novembre 2007 (e decreti successivi) e non riconosciuti. L'iscrizione all'Albo è condizione per accedere ai contributi, riguarda soggetti pubblici e privati con sede in Basilicata. Il mancato rispetto del CCNL e delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro è motivo di esclusione. Le "eccellenze artistiche regionali" sono soggetti "che svolgono attività di spettacolo di rilevanza regionale". La Giunta definisce i requisiti per il riconoscimento che, oltre alla sede in Basilicata, comportano una documentata attività di elevato interesse culturale e educativo nel triennio precedente. L'unica organizzazione espressamente nominata è il Teatro "Francesco Stabile" di Potenza, riconosciuto "Teatro Storico Lucano".
	D. Altre modalità di intervento	TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 20 (Programmazione degli interventi) Art. 21 (Commissione tecnica per la valutazione degli interventi) Art. 22 (Beneficiari) La principale modalità con la quale la legge interviene a sostegno dei soggetti operanti nello spettacolo dal vivo è l'erogazione di finanziamenti regionali annuali con accesso regolato da avvisi pubblici emanati dal Servizio competente in materia di cultura. Linee d'indirizzo, ripartizione delle risorse tra gli ambiti di intervento, tipologie di interventi finanziabili e criteri sono individuati nel Programma triennale dello spettacolo dal vivo. La valutazione delle istanze presentate è competenza di una commissione a nomina regionale. I beneficiari dei finanziamenti possono essere soggetti pubblici e privati che operano nello spettacolo dal vivo secondo quanto stabilito dagli atti annuali di indirizzo e dagli avvisi pubblici emanati dal Servizio competente in materia di cultura. La legge prevede una quota di risorse minime del 5% per i soggetti non beneficiari di finanziamenti ministeriali nel 2022, con l'approvazione della legge 25/2022 analizzata separatamente.	Art. 1 (Finalita') Art. 3 (Destinatari) Art. 4 (Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS) Art. 5 (Parametri di valutazione) Art. 6 (Commissione tecnica di valutazione) Art. 8 (Norme riguardanti i beneficiari degli interventi finanziari regionali) L'unica modalità prevista dalla legge per il sostegno alle attività teatrali è l'assegnazione di contributi. Tutta la legge è impregnata attorno alle modalità di sostegno per i soggetti che operano in ambito teatrale e che non beneficiano dei contributi a valere sul FUS (vedi anche campo 4.B Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti). Al fine di beneficiare dei contributi i soggetti devono avere sede legale in Abruzzo, avere almeno un triennio di attività alle spalle, sana gestione economica-finanziaria e adeguata struttura tecnico-organizzativa, osservare le normative in materia fiscale-prevendenziale verso i dipendenti e scritturati e non beneficiare dei contributi FUS (Art 3 Destinatari). La legge finanzia: produzione, coproduzione, circuitazione, programmazione, festival e rassegne, formazione professionale e non, sperimentazione, interventi di teatro sociale, ospitalità e interventi di investimento (Art 4 Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS). I parametri di valutazione (Art 5) delle attività secondo i quali la commissione tecnica di valutazione (Art 6) esprime un parere sulle istanze presentate sono contenuti nell'Allegato A della legge. I beneficiari devono testimoniare l'effettuazione delle attività finanziate con la presentazione di modelli C1 SIAE e permesso di esecuzione siae e attraverso le fatture e ricevute emesse (Art 8 Norme riguardanti i beneficiari degli interventi finanziari regionali).	Art. 11 (Albo regionale) Art. 13 (Convenzioni e accordi) Premesso che l'iscrizione all'Albo (quindi il riconoscimento regionale) è condizione per accedere ai contributi (che sono la principale forma di sostegno indicata dalla legge), per la realizzazione di progetti di interesse regionale, nazionale e comunitario, la Regione, anche su indicazione degli Enti locali, può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano: i progetti da realizzare, oneri a carico dei firmatari, arco temporale, modalità di attuazione, soggetti attuatori.
REGIONE	BOLZANO	CALABRIA	CAMPANIA	
LEGGE	Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9	L.R. 18 maggio 2017, n. 19	L.R. 15 giugno 2007, n.6 <i>Con modifiche apportate dal 30 gennaio 2008 al 15 luglio 2020</i>	
2. MODALITA' DI INTERVENTO	A. Attività diretta	Art.1 (Finalità) Per sostenere particolari esigenze dell'offerta culturale, per iniziative sovregionali, per colmare lacune o dare impulsi particolari, la Provincia può assumere in proprio iniziative previste fra le finalità della legge . Tra le attività dirette più rilevanti, l'acquisto, la costruzione, la gestione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'attrezzatura, l'arredamento di sale da esposizione, di sale teatrali, di sale polifunzionali e di altri locali destinati allo svolgimento di attività culturali o artistiche, nonché l'acquisto ed il restauro di opere d'arte, di strumenti musicali e di costumi tradizionali.	nessun riferimento	TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 6 (Programmi di investimento e promozione regionale) Nel quadro di programmi di intervento prevalentemente orientati al sostegno all'attività svolta da imprese e enti, la Giunta si riserva la possibilità di definire interventi speciali, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati o associazioni di categoria.
	B. Attività partecipate	Art. 4 (Partecipazione a enti culturali) Al fine di promuovere la cultura teatrale, musicale e artistica, la Provincia può partecipare a enti culturali di interesse provinciale ovvero a enti ladini e a enti nelle varie valli che operano nel settore culturale. La provincia conferma la sua partecipazione ai seguenti enti: a) Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano; b) Fondazione Orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e Trento; c) Fondazione Museion; d) Teatro Stabile di Bolzano; e) Vereinigte Bühnen Bozen; Gli statuti degli enti sono approvati dalla Giunta provinciale e devono prevedere un'adeguata rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo. La Provincia si impegna a versare la quota sociale statutariamente prevista e può concedere finanziamenti aggiuntivi a sostegno delle attività degli enti culturali, previa verifica delle finalità statutarie e del programma annuale del rispettivo ente. La Provincia può mettere inoltre a disposizione, a titolo gratuito, servizi, locali, attrezzature e arredamenti oppure concedere appositi finanziamenti.	nessun riferimento (non sono in effetti presenti in Calabria attività partecipate nel teatro di prosa)	TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 9 (Sostegno ai teatri stabili ad iniziativa pubblica) La Regione sostiene e partecipa ai teatri ad iniziativa pubblica riconosciuti dallo Stato, in particolare con riferimento al teatro, il Teatro Stabile di Napoli (oggi Teatro Nazionale), per cui si prevede un contributo pari al 12.50% del fondo.* *Esiste una partecipata di grande rilevanza in ambito Festival, Fondazione Campania dei festival, istituita nel 2007 non menzionata dalla legge.
	C. Riconoscimento	Art. 1 (Finalità) Art. 2/bis (Registro provinciale degli artisti e delle artiste) La Provincia istituisce un registro provinciale delle artiste e degli artisti, tenuto dalle ripartizioni provinciali competenti in materia di cultura. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 costituisce presupposto per accedere alle misure di sostegno erogate dalla Provincia ai sensi della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4. e La Giunta provinciale determina le modalità di tenuta e funzionamento del registro.	TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese) Art. 4 (Compagnie di produzione) Art. 11 (Registro regionale del teatro) Per garantire uno sviluppo organico del sistema teatrale, la Regione istituisce il Registro Regionale del teatro. I requisiti di iscrizione sono almeno 3 anni di attività. Le persone fisiche possono essere iscritte solo nel settore della formazione. L'iscrizione nel Registro è condizione per l'accesso ai benefici, che possono richiedere tuttavia altri requisiti quantitativi specifici (per esempio per la produzione, vedi campo 4.C Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti)	TITOLO III (Organizzazione, vigilanza e misure finanziarie) Art. 10 (Registro regionale dello spettacolo) Si istituisce il Registro regionale dei soggetti beneficiari dei contributi regionali. Requisiti: sede legale ed operativa, documentata attività professionistica svolta da almeno un biennio. L'iscrizione è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi.
	D. Altre modalità di intervento	Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Vantaggi economici per attività culturali ed artistiche) Art. 8 (Sponsorizzazioni di iniziative educative e culturali) La Provincia interviene con una gamma articolata di modalità e strumenti. Può concedere vantaggi economici a favore di enti, fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, anche temporanei di scopo, nonché a persone singole, concessi sotto forma di contributi (liquidati dietro presentazione di documentazione di spesa), sussidi, (liquidati dietro presentazione di una relazione), assegnazioni (liquidati dietro presentazione di conti consuntivi e relazione sull'attività svolta). Può mettere a disposizione gratuita o a canone agevolato servizi, spazi o attrezzature anche tramite bandi. Gli uffici provinciali sono disposizione dei beneficiari per consulenza e formazione per cui possono essere richiesti pareri a esperti. Per assicurare continuità di programmazione possono essere disposte imputazioni di spesa pluriennali. La Provincia può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi. Infine possono essere concessi contributi e sussidi ad artisti e artiste originari o che svolgono la loro attività nella provincia di Bolzano e sussidi di qualificazione per la formazione degli artisti e delle artiste. La Provincia può stipulare contratti di sponsorizzazione che possono avere per oggetto denaro o la fornitura di beni o servizi.	TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Interventi regionali) TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese) Art 3 (Ambiti di intervento) Art. 10 (Progetti speciali) Come si è visto la legge non menziona attività diretta e partecipata, ma individua come modalità di intervento l'erogazione di finanziamenti in coordinamento con gli enti locali e attraverso la stipula di convenzioni (la funzione degli enti locali tuttavia non è precisata e non è un punto centrale della legge) Altre modalità indicate nell'articolo dedicato agli Ambiti di intervento riguardano iniziative di coproduzione e scambio di ospitalità in ambito nazionale e internazionale. Un'ampia casistica riguarda i Progetti speciali che possono essere orientati alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico, valorizzazione dei luoghi di pregio, inclusione sociale, formazione del pubblico, rappresentazioni in spazi non convenzionali, linguaggi innovativi	TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 6 (Programmi di investimento e promozione regionale) Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo) Il programma triennale di investimento definisce le modalità di attuazione tra le diverse tipologie d'intervento utilizzando, quando disponibili, risorse finanziarie di origine nazionale o comunitaria, armonizzando quindi gli interventi con la programmazione regionale dei Fondi strutturali o del Fondo sociale europeo. Oltre all'attività diretta, partecipata e alle forme di sostegno ordinarie, la Regione può concludere accordi con gli enti locali, definire interventi speciali, anche mediante convenzioni (vedi anche campo 2.A Attività diretta) che indicano le attività da realizzare, gli oneri a carico dei firmatari, l'arco temporale e le modalità di attuazione. Il sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo (destinato comunque ai soggetti iscritti al Registro regionale dello spettacolo: vedi campo 2.C Riconoscimento), prevede alcune misure di attuazione e requisiti di ammissione comuni a tutti i settori. I principali in sintesi: i contributi finanziari sono disposti sulla base dei costi sostenuti, della validità culturale, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle disposizioni tecniche di agibilità degli spazi; i contributi sono disposti annualmente sulla base di un progetto triennale e sono quantificati sulla base di criteri quantitativi (75%) e qualitativi (25%) è previsto un acconto fino ad un massimo del 50% del contributo.

REGIONE	EMILIA-ROMAGNA	FRIULI VENEZIA-GIULIA	LAZIO
LEGGE	L.R. 5 luglio 1999 n. 13	L.R. 11 agosto 2014 , n. 16	L.R. 29 Dicembre 2014, n. 15
2. MODALITA' DI INTERVENTO	A. Attività diretta	Art. 8 (Attività dirette della Regione) Tra le attività direttamente organizzate dalla Regione vi è l'Osservatorio sullo spettacolo. Altri interventi diretti possono essere effettuati delegandone la realizzazione ad enti o società partecipate dalla regione (vedi campo 2.B Attività partecipate).	nessun riferimento
	B. Attività partecipate	Art. 1 (Finalità) Art. 8 (Attività dirette della Regione) La partecipazione della regione ad enti operanti nel settore dello spettacolo è mezzo per realizzare interventi regionali. La collaborazione tra enti partecipati, soggetti pubblici e soggetti privati è incentivata allo scopo di raggiungere i fini indicati nella legge.* *La partecipazione ai singoli enti è regolata attraverso apposite leggi che indicano le modalità di partecipazione ai singoli enti (Es. L.R. 21 agosto 2001 n.30 "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile Pubblico Regionale", L.R 31 maggio 2002 n. 10 "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Nazionale della Danza" TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione) Art. 10 (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia) Art. 11 (Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS) Art. 17 ter (Finanziamento del Mittelfest e delle attività ad esso collaterali) La Regione promuove e finanzia le organizzazioni che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FUS, ponendo la condizione del cofinanziamento da parte di enti territoriali ovvero la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi (unica espressamente nominata) e i teatri nazionali nonché i teatri di rilevante interesse culturale, presenti in regione.* La legge nomina altri due enti partecipati: riconosce e sostiene l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT) quale circuito dello spettacolo dal vivo della Regione (vedi campo 7.B Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti) e dispone un finanziamento annuo per le attività collaterali -integrativo quindi del sostegno istituzionale- al festival Mittelfest (vedi campo 5.Festival) *Si tratta di enti partecipati ai sensi delle normative a valere sulla legge istitutiva FUS precedenti il 2014 e del Decreto Tognoli del 1992 del 29/11/1990. Si nota che i teatri nazionali non erano ancora stati riconosciuti al momento dell'emanazione della legge. Modalità di finanziamento e sostegno sono definite tramite i seguenti regolamenti: - 2 gennaio 2017 n. 8 finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della fondazione teatro lirico giuseppe verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche; - 1 febbraio 2016 n. 19 Regolamento che disciplina il finanziamento annuo all'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).	nessun riferimento
	C. Riconoscimento	nessun riferimento	La legge non prevede delle particolari forme di riconoscimento (elenchi o albi) ma si attiene alla rilevanza culturale definita a livello nazionale, co-finanziamento principalmente i teatri già riconosciuti dallo Stato.
	D. Altre modalità di intervento	Art. 7 (Convenzioni, accordi e contributi) Per realizzare interventi regionali la Regione Emilia-Romagna può stipulare convenzioni, accordi e concedere contributi a soggetti pubblici e privati. Le convenzioni, che rindicano attività da realizzare, oneri a carico dei firmatari e arco temporale e modalità di attuazione, possono essere stipulate con soggetti pubblici e privati. Gli accordi, che indicano i soggetti attuatori, ripartizione delle spese tra i sottoscrittori e le modalità di attuazione, possono essere sottoscritti con le amministrazioni pubbliche. I contributi possono essere a favore di soggetti pubblici e privati, la loro modalità di concessione è definita alla Giunta regionale in accordo con gli indirizzi definiti dal programma triennale.	TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione) Art. 14 (Incentivi annuali per progetti regionali) La forma di sostegno prevalente effettuata dalla Regione è il Finanziamento. Finanziamenti annuali per programmi triennali sono concessi alla Fondazione Lirica e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale riconosciuti dal FUS (vedi 2.B Attività partecipate). Ma anche alle iniziative e attività di teatri di ospitalità e di produzione di rilevanza regionale e alle accademie di formazione. Ma si prevedono anche incentivi annuali a progetti regionali triennali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e per progetti regionali. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti lo richieda (per le caratteristiche specifiche del tema oggetto di contributo) le commissioni di valutazione disciplinate dai regolamenti sono integrate da uno o più esperti (vedi campo 1.C strumenti di consultazione). Pur demandando a un successivo regolamento - come in tutti i campi – le modalità di selezione per gli Incentivi annuali per progetti regionali, si dispone già nel testo della legge che siano fino a un massimo del 30 per cento delle spese.
REGIONE	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE
LEGGE	L.R. 31 ottobre 2006, n. 34	Legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25	L.R. 3 aprile 2009, n.11
2. MODALITA' DI INTERVENTO	A. Attività diretta	CAPO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 10. (Sostegno a specifiche iniziative di spettacolo) La Regione si riserva di promuovere direttamente iniziative di spettacolo, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.	TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 3 (Funzioni della Regione) La Regione "attua direttamente o con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati le iniziative definite dagli strumenti della programmazione".
	B. Attività partecipate	CAPO I (Principi e finalità) Art. 2. (Funzioni della Regione) CAPO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 6. (Partecipazione della Regione Liguria alla Fondazione Teatro Carlo Felice) Art. 7 (Partecipazione della Regione Liguria all'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova) La Regione può aderire ad enti o associazioni. La legge indica due enti cui partecipa in qualità di ente pubblico fondatore, la Fondazione Teatro Carlo Felice (ne rispetto del decreto legislativo n.367 del 1996 relativo alla trasformazione degli enti lirici in fondazioni) e l'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova, cui i soci fondatori attribuiscono annualmente con un contributo per la gestione ordinaria quantificato nella misura percentuale prevista dalla normativa nazionale per la categoria. Per entrambi il contributo regionale è vincolato alla diffusione su tutto il territorio regionale dell'attività ulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.	TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 8 (Enti partecipati) La Regione promuove e sostiene l'attività di enti, associazioni e fondazioni partecipati, anche di respiro nazionale e internazionale. Si prevede inoltre la stipula di accordi e convenzioni per il sostegno delle attività culturali condivise ed espressamente collegate agli obiettivi regionali.
	C. Riconoscimento	nessun riferimento	TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 6 (Riconoscimento di istituti e luoghi della cultura) Art. 7 (Attività di rilevanza regionale) La legge prevede procedure per il riconoscimento di istituti e luoghi della cultura, "anche riuniti in sistemi o reti", basate su alti standard qualitativi e individua con procedure di evidenza pubblica, i soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale nel settore dello spettacolo e della promozione culturale, con cui può stipulare convenzioni. I criteri sono definiti dalla giunta sulla base di alcuni requisiti fra cui attività svolta prevalentemente in Lombardia, di elevato interesse culturale e, per i soli soggetti operanti nel settore dello spettacolo, organizzazione stabile. Può stipulare apposite convenzioni finalizzate a rafforzare il riconoscimento della loro funzione pubblica e sociale.
	D. Altre modalità di intervento	CAPO I (Principi e finalità) Art. 2. (Funzioni della Regione) CAPO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 8. (Sostegno della Regione Liguria ad altri Teatri di rilevante interesse culturale, dei Teatri di tradizione e delle Istituzioni concertistico-orchestrale con sede in Liguria) Art. 10. (Sostegno a specifiche iniziative di spettacolo) Art. 10 bis (Contributi straordinari della Regione) Le modalità di intervento previste della Regione -a fianco dell'attività diretta e della partecipazione agli enti come fondatore- sono la stipula di convenzioni, la partecipazione a progetti comuni con Stato, altre Regioni, istituti particolare nell'ambito dell'Unione Europea, l'adesione a protocolli e iniziative internazionali. In particolare, si prevede il sostegno alla gestione ordinaria dei Teatri di rilevante interesse culturale, delle Istituzioni concertistico-orchestrale, l'emanazione di bandi per iniziative di spettacolo di rilevante interesse culturale e turistico, promosse da soggetti pubblici e privati, la concessione di contributi straordinari per attività di particolare rilevanza con modalità definiti dalla Giunta.	TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) Art. 3(Funzioni della Regione) TITOLO VII (Procedimenti e strumenti attuativi degli interventi) Articolo 35 (Modalità del sostegno finanziario regionale) Articolo 36 (Destinatari dei finanziamenti) La Regione sostiene le iniziative previste dalla legge prevalentemente mediante la concessione di contributi. I contributi possono essere in conto capitale o in conto corrente, si prevedono inoltre finanziamenti agevolati e la concessione di garanzie. I destinatari dei finanziamenti sono enti locali singoli o associati e enti, associazioni e fondazioni, e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di lucro, imprese del settore culturale, creativo e dello spettacolo. Per l'attuazione degli interventi sono previste convenzioni, bandi e procedure di evidenza pubblica, accordi e protocolli, la partecipazione a programmi e progetti interregionali, comunitari e internazionali. La legge dedica una descrizione precisa fra le finalità al partenariato pubblico e privato e alla promozione della progettualità locale che richiedono il coordinamento fra soggetti pubblici e privati per la promozione di attività e servizi culturali.

REGIONE	MOLISE	PIEMONTE	PUGLIA
LEGGE	L.R. 12 gennaio 2000, n.5	L.R. 1 agosto 2018 n.11	L.R. 29 aprile 2004, n. 6
2. MODALITA' DI INTERVENTO	<p>A. Attività diretta</p> <p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art.2 (Obiettivi) Art.4 (Delibera di programmazione culturale triennale) Art.5 (Attribuzioni delle funzioni amministrative e deleghe)</p> <p>TITOLO III Art.10 (Interventi diretti della Regione)</p> <p>La legge prevede l'intervento diretto della Regione -o in collaborazione con altri soggetti- per la promozione e organizzazione di attività culturali. Il Piano annuale in materia di "promozione culturale" è il documento di programmazione degli interventi diretti da parte della Regione. Comportano: indagini conoscitive e iniziative di studio, documentazione e divulgazione in tutte le aree disciplinari; pubblicazioni di libri o materiali dedicati alla cultura molisana; cooperazione e scambi culturali con istituzioni statali o con altri enti pubblici o privati; iniziative che promuovano la conoscenza del patrimonio culturale ed artistico molisano; acquisizione di archivi di interesse storico-culturale. Fra le attività elencate e emergono due di particolare interesse per il teatro: manifestazioni culturali ed artistiche di carattere internazionale anche all'estero e iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori culturali.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 4 (Funzioni della Regione)</p> <p>CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art. 7 (Strumenti di intervento)</p> <p>Oltre ad una funzione di coordinamento degli interventi sul territorio (vedi campo 2.D Altre modalità di Intervento) la Regione attua progetti culturali, sia in autonomia che in collaborazione con enti terzi. Fra gli Strumenti di intervento, si prevede la programmazione e realizzazione di attività diretta che in partenariato (vedi campi 2.B Attività Partecipate e 2.D Altre modalità di intervento)</p>	<p>Art. 2. (Funzioni della Regione). Art. 4 (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>Nel testo della legge non sono presenti indicazioni precise relative ad attività direttamente organizzata*, i termini utilizzati in collegamento a funzioni e modalità sono: indirizza, coordina, assicura, favorisce, offre sostegno, promuove e nella premessa alle tipologie dell'intervento regionale si prevede che finalità e obiettivi "sono perseguiti mediante il sostegno della Regione ai soggetti che operano nel settore dello spettacolo". Si prevede tuttavia -fra le funzioni- che la Regione promuova la diffusione anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione europea e altri enti.</p> <p>* Il Regolamento prevede casi marginali di attività diretta della Regione ma, a seguito della mancata attuazione delle Legge (a partire dal 2016) per la mancata approvazione del piano triennale, il numero di attività dirette si è moltiplicato esponenzialmente (nota d Cresco)</p>
	<p>B. Attività partecipate</p> <p>nessun riferimento</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 4 (Funzioni della Regione)</p> <p>CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art. 7 (Strumenti di intervento)</p> <p>TITOLO III (Disposizioni Finali, transitorie e finanziarie) CAPO III (Disposizioni finanziarie finali) Art. 46 (Fondo per la cultura)</p> <p>Sempre all'art. 4: la Regione opera in regime di partecipazione Ci sono leggi dedicate alla partecipazione ad enti di spettacolo, non menzionati in questa legge, fatta eccezione il circuito Piemonte dal Vivo (vedi campo 4.B Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti) Altro riferimento ad enti partecipati nella legge è nell'art 46 (Fondo per la cultura) dove viene specificato che una parte delle risorse stanziata attraverso il Fondo sono dedicate alla costituzione e alle attività degli enti partecipati (vedi campo 10. Risorse) La Regione attua i propri progetti culturali operando anche in regime di partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale*. Un capitolo delle risorse stanziata attraverso il Fondo per la cultura, è dedicato alla costituzione e alle attività degli enti partecipati.</p> <p>*Esistono leggi dedicate alla fondazione, partecipazione e finanziamento dei principali enti di spettacolo (La fondazione lirico sinfonica, il teatro stabile oggi Teatro Nazionale) l'unico ente menzionati in questa legge è Piemonte dal Vivo</p>	<p>Art. 11 (Istituzioni e organismi d'interesse regionale)</p> <p>La Regione può aderire o partecipare alla costituzione di enti senza scopi di lucro con finalità coerenti con la legge. Gli enti cui la Regione partecipa come socio con almeno un suo rappresentante negli organi statutari sono riconosciuti di interesse regionale e sono inclusi in un elenco approvato annualmente dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.</p>
	<p>C. Riconoscimento</p> <p>TITOLO VII Art.15 (Registro regionale delle associazioni culturali)</p> <p>La legge istituisce il Registro regionale delle associazioni culturali operanti nella Regione Molise. Per essere iscritte nel registro, le Associazioni (che sono destinatarie e protagoniste di questa legge) devono inoltrare domanda al Presidente della Giunta contenente anche una dettagliata relazione sull'attività e l'indicazione del personale utilizzato. L'iscrizione è condizione per accedere ai contributi e va rinnovata ogni tre anni.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 4 (Funzioni della Regione)</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO II (Istituti e luoghi della cultura) Art. 26 (Istituti culturali)</p> <p>L'art.26 Istituti culturali, è dedicato in misura prevalente al patrimonio, ma prevede, anche per lo spettacolo, l'iscrizione delle fondazioni e associazioni di rilievo regionale in una tabella. I principali requisiti di iscrizione sono: essere attiva da almeno un triennio e disporre di una sede adeguata. La Giunta, acquisito il parere vincolante della competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità per la composizione della tabella e le modalità del sostegno economico. E, sempre la giunta, con propria deliberazione, approva la tabella che ha validità triennale. La struttura regionale competente, per la realizzazione del proprio programma può, con specifico provvedimento, avvalersi dei servizi e della collaborazione delle organizzazioni in tabella. Nell'articolo relativo alle Funzioni della Regione, la legge precisa la motivazione alla base della promozione di forme di accreditamento: promuovere standard di qualità per elevare il livello delle prestazioni di servizio degli operatori nell'interesse dell'utenza.</p>	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 8 (Albo regionale) Art. 11 (Istituzioni e organismi d'interesse regionale)</p> <p>Per valorizzare energie e competenze, la Regione istituisce l'Albo dei soggetti che operano nello spettacolo, distinto per settori, secondo criteri stabiliti dalla Giunta per regolamento. A questa forma di riconoscimento se ne affiancano altre due. Gli enti cui la Regione partecipa come socio (vedi campo 2.B Attività partecipate), sono riconosciuti "di interesse regionale" e iscritti in un elenco approvato annualmente dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente. La Regione inoltre riconosce e sostiene le "eccellenze artistiche", organizzazioni che si sono affermate a livello regionale, nazionale e internazionale, sulla base dei criteri determinati dalla Giunta regionale, sentito l'Osservatorio e la competente Commissione consiliare permanente.</p>
	<p>D. Altre modalità di intervento</p> <p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art.2 (Obiettivi)</p> <p>TITOLO IV (Attività di interesse generale) Art.11 (Presentazione delle proposte Requisiti)</p> <p>TITOLO VI Art.14 (Patrocinio per eventi culturali di eccezionale urgenza)</p> <p>La regione sostiene attività culturali e manifestazioni di interesse regionale promosse da enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni e cooperative culturali e da enti nazionali con sede legale nella Regione e favorisce iniziative culturali di carattere locale promosse e realizzate da enti locali e dall'associazionismo culturale. Le proposte vanno presentate all'assessorato alla "Cultura" corredate di indicazione di eventuale concorso economico di altri enti pubblici e privati. Si prevede la possibilità da parte dell'assessorato di deliberare un contributo immediato per "proposte di peculiare rilevanza culturale e di interesse regionale (...) che abbiano carattere di urgenza e che non siano prevedibili (...)". Questo contributo non può superare il 5% della somma stanziata nell'ambito della legge.</p>	<p>CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art. 7 (Strumenti di intervento) Art. 9 (Soggetti destinatari degli interventi)</p> <p>Tra gli altri strumenti di intervento vi sono la programmazione e realizzazione di interventi in partenariato attraverso gli strumenti delle: Intese istituzionali e accordi di programma con altre pubbliche amministrazioni, convenzionamento con soggetti pubblici o privati, promozione di reti territoriali, promozione e adesione a iniziative di promozione che prevedono il coinvolgimento della cittadinanza. Sono inoltre previste assegnazione di contributi e attivazioni di fondi o altri strumenti finanziari a sostegno di imprese e soggetti culturali. Si prevede inoltre: - la promozione di reti fra soggetti pubblici e privati - la promozione di campagne di promozione con attivo coinvolgimento della cittadinanza su specifici temi e obiettivi. - contributi a favore dell'ente terzo organizzatore anche in forma di associazione di rappresentanza di categorie di soggetti culturali (vedi campo 2.B Attività Partecipate) Il sostegno alle imprese culturali si attua attraverso l'assegnazione di contributi in conto capitale e in conto interessi, fondi di garanzia, fondi rotativi, altri strumenti finanziari. Gli strumenti di intervento sono attivati su base annuale o pluriennale, con procedure di evidenza pubblica, che consentono una valutazione oggettiva degli elementi di quantità e qualità. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni, individua la necessità di una attività di consultazione specialistica e di supporto tecnico alle strutture regionali, istituendo comitati tecnici e definendone composizione, compiti, modalità operative. Individua strumenti di valutazione del raggiungimento degli obiettivi e dell'impatto di medio e lungo periodo per migliorare gli strumenti attuativi. All'Art. 9, si precisano i Soggetti destinatari degli interventi: enti locali singoli o associati, pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e formative, enti religiosi, associazioni e fondazioni pubbliche e private, altri enti che operano senza fine di lucro; piccole imprese, cooperative e soggetti del settore culturale che operano in Piemonte. Inoltre la regione all'Art 4 (Funzioni della Regione) si occupa di coordinare le attività di altri soggetti istituzionali tra i quali le università per valorizzare il sistema culturale regionale, promuove l'applicazione di standard e forme di accreditamento e la realizzazione di reti infrastrutturali territoriali.</p>	<p>Art. 9 (Convenzioni)</p> <p>Per favorire la realizzazione di progetti di elevata qualità, la Regione può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici o privati inseriti nell'Albo regionale, dotati di adeguate risorse produttive, finanziarie e organizzative. La Giunta definisce schemi di convenzione.</p>
REGIONE	SARDEGNA	SICILIA	TOSCANA
LEGGE	L.R. 6 dicembre 2006, n.18	L.R. 5 dicembre 2007, n. 25	L.R. 25 febbraio 2010, n. 21 con emendamenti al 18/12/2019
2. MODALITA' DI INTERVENTO	<p>A. Attività diretta</p> <p>La legge non prevede che la Regione organizzi attività di spettacolo direttamente, ma attraverso il sostegno a enti pubblici e privati, attraverso finanziamenti e/o convenzioni.</p>	nessun riferimento	<p>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali) CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive) Art. 34 (Funzioni della Regione)</p> <p>Contrariamente ad altre, la legge non fa riferimento ad attività direttamente organizzata. Si può ritenere tuttavia che possa essere progettata e delegata agli enti costituiti per iniziativa della Regione stessa (art. 34)</p>
	<p>B. Attività partecipate</p> <p>Art. 7 (Registro degli organismi di rilevanza regionale)</p> <p>Il registro degli organismi di rilevanza regionale cita al primo punto i teatri stabili, i circuiti e i teatri di tradizione, soggetti che potrebbero, ma non necessariamente sono, enti partecipati.</p>	<p>All'Art 3 (Compiti della Regione), la regione promuove la costituzione dell'Accademia di arte del Mediterraneo allo scopo di favorire la formazione di giovani artisti e tecnici. All'Art 17 (Accademia di arte del dramma antico), la regione promuove attraverso l'INDA, l'istituzione dell'Accademia del dramma antico allo scopo di favorire l'arta formazione di giovani artisti e tecnici. La legge prevede inoltre la possibilità a partecipare alla costituzione e gestione di teatri stabili a Comuni e Province Regionali (vedi campo 3.D Riferimenti ad altre leggi regionali)*</p> <p>* Le istituzioni a partecipazione pubblica non sono finanziate attraverso questa normativa. Vi sono delle norme generali cui fanno riferimento le circolari attuative ad hoc, a valere sulla L.R. n.9 del 7/5/2015. FURS (Fondo unico regionale) che ha un capitolo rivolto esclusivamente agli enti a partecipazione pubblica regionale e /o extra regionale)</p>	<p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali) Art. 4 (Programmazione)</p> <p>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali) CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive) Art. 34 (Funzioni della Regione) Art. 35 (Sistema regionale dello spettacolo) Art. 41 (Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo) Art. 42 (Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo)</p> <p>La Regione, sostiene gli enti costituiti per sua iniziativa o cui essa partecipa. Si prevede in particolare che il sostegno finanziario della Regione si attui mediante il concorso alle spese per l'attività degli enti, delle istituzioni e delle fondazioni. La legge indica alcune organizzazioni musicali e dedica un articolo (il 42) alla Fondazione Orchestra Regionale Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo, unica organizzazione nominata con riferimento al teatro col compito di valorizzare lo spettacolo dal vivo (vedi campo 4.B Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti). Si disciplinano le modalità di presentazione del programma di attività e del bilancio di esercizio A favore degli enti partecipati la legge prevede all' Art. 41 l'istituzione di un fondo per l'anticipazione degli interventi finanziari statali (in misura non superiori al 90 per cento) e del contributo regionale.</p>
	<p>C. Riconoscimento</p> <p>Art. 7 (Registro degli organismi di rilevanza regionale)</p> <p>Nell'art. 7 la legge definisce e istituisce il Registro degli organismi di rilevanza regionale. È rivolto a quegli organismi che, su richiesta, chiedono di iscriversi e che siano "dotati di professionalità e avanti sede legale e operativa in Sardegna". Nelle sue articolazioni cita: a) Organismi di rilevanza regionale che comprendono teatri stabili, circuiti, i grandi festival internazionali e in generale tutti gli organismi che si sono distinti in ambito regionale, nazionale e internazionale per prestigio, autorevolezza artistica, capacità tecniche, finanziarie ed organizzative; i teatri stabili e i teatri di tradizione; poi organismi di produzione e distribuzione territoriale, radicati nel territorio di appartenenza, che abbiano operato secondo i benefici previsti dall'art.56 della LR 22 gennaio 1990, n.1; Compagnie professionali a carattere professionale di musica, teatro musicale e danza.</p>	<p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 6 (Programma annuale degli interventi e programmazione triennale)</p> <p>La legge non prevede non prevede un vero e proprio accreditamento né riconoscimento, tuttavia nel quadro del piano triennale, si provvede a un censimento delle manifestazioni teatrali affermatosi negli anni precedenti che abbiano valori culturali, artistici e di rilevanza turistica. In questo articolo, dunque, vengono individuate e sostenute le strutture teatrali private che si sono distinte per la qualità e il valore artistico delle produzioni. Nel programma annuale delle attività, le strutture teatrali private e le compagnie teatrali, che abbiano sede legale in Sicilia, sono dunque suddivise nelle seguenti fasce: La I fascia riconosce soggetti che abbiano svolto attività da almeno dieci anni, con permanentemente disponibilità di una sede teatrale agibile ed idonea, con almeno cento posti; dispongono di una direzione artistica esclusiva, documentino lo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno sette mesi l'anno di cui almeno ottanta giornate di spettacoli di propria produzione, con almeno mille giornate contributive; La II fascia soggetti che abbiano svolto attività da almeno cinque anni, con disponibilità di una sede teatrale agibile, anche non gestita direttamente, per il periodo necessario per l'espletamento dell'attività, la cui fruibilità deve comunque essere comprovata da contratto stipulato con il soggetto titolare della sede; dispongono di una direzione artistica, documentino lo svolgimento di attività lavorativa per almeno quattro mesi l'anno di cui almeno quaranta giornate di spettacoli di propria produzione, con almeno cinquecento giornate contributive, ad eccezione delle associazioni culturali e teatrali che si occupano del recupero di antichi canti e danze e della divulgazione delle tradizioni popolari per cui sono richieste almeno duecento giornate contributive; La III fascia soggetti che abbiano svolto attività da almeno tre anni, con attività lavorative e di promozione, produzione e diffusione nel campo del teatro per almeno tre mesi l'anno di cui almeno venti giornate di spettacoli di propria produzione, con almeno duecento giornate contributive; La IV fascia soggetti che documentino lo svolgimento di attività nel campo del teatro della diversità con almeno un progetto annuale comprendente laboratori di formazione per operatori di almeno 40 ore annuali, nonché organizzazione e produzione di spettacoli, con almeno il 50 per cento della compagnia formato da soggetti diversamente abili, per un minimo di 120 ore lavorative comprendenti anche la produzione di materiale scenico e multimediale a sostegno degli spettacoli.</p>	<p>PREAMBOLO</p> <p>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali) CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive) Art. 34 (Funzioni della Regione) Art. 36 (Organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo) Art. 39 (Forme del sostegno regionale)</p> <p>TITOLO V (Disposizioni finali e transitorie) Art. 53 (Regolamento di attuazione)</p> <p>La individuazione del sistema regionale dello spettacolo che caratterizza la legge, prevede un processo di accreditamento per la individuazione degli enti di rilevanza regionale (demandata ad una deliberazione di Giunta). Condizione per l'accREDITAMENTO sono i seguenti requisiti: sede operativa in Toscana, attività culturale realizzata da almeno un triennio, disponibilità di strutture e di spazi adeguati, struttura organizzativa professionale e direzione artistica qualificata. Tali requisiti possono essere conseguiti "anche in forma associata attraverso forme di collaborazione territoriale o tematica". L'accREDITAMENTO dà la facoltà di presentare progetti possono presentare i progetti per i contributi all'articolo 36 e 39 (vedi campo 2.D Altre modalità di intervento) Un articolo (il 53) è dedicato al regolamento di attuazione.</p>
	<p>D. Altre modalità di intervento</p> <p>Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione) Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>Sono previsti contributi a soggetti pubblici e privati per spese d'investimento derivanti da attività di acquisto, allestimento e restauro di sedi e attrezzature. Interventi di innovazione tecnologica; incluse le attività di valorizzazione del patrimonio storico e artistico, limitatamente all'ambito dello spettacolo. Inoltre, sono previste forme di sostegno attraverso il credito agevolato, o costituzione di fondi. Inoltre, nell'art. 2 comma 1, lettera g, la Regione ha tra le sue funzioni quella di concorrere all'attuazione di ogni altra iniziativa volta a promuovere lo sviluppo del settore.</p>	<p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art 8 (Convenzioni) Art. 12 (Teatro amatoriale e studentesco)</p> <p>Tra le altre modalità di intervento viene identificato lo strumento della Convenzione, stipulabile con i soggetti appartenenti alla prime tre fasce del programma di cui all'Art 6, comma 6 che svolgono attività di formazione e di perfezionamento professionale per attori e tecnici, anche attraverso la propria attività, scuole di recitazione, laboratori teatrali; e soggetti che svolgono attività di produzione e gestione di spettacoli classici da rappresentare prioritariamente nelle zone archeologiche. Inoltre, le convenzioni sono strumento di finanziamento per i soggetti che detengono spazi e che svolgono attività professionale che possono accogliere amatoriali e/o attività di teatro studentesco, usufruendo del sostegno economico della Regione.</p>	<p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali) Art. 4 (Programmazione) Art. 7 (Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali)</p> <p>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali) CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive) Art. 34 (Funzioni della Regione) Art. 39 (Forme del sostegno regionale) Art. 40 (Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti)</p> <p>La Regione sostiene le attività funzionali alla realizzazione dei propri obiettivi, incluse attività di studio e ricerca, a carattere sperimentale, finalizzate al recupero degli squilibri. A questo scopo, oltre a sostenere le attività partecipate e individuare gli ulteriori organismi di rilevanza regionale, sostiene (anche se non accreditate) attività qualificate e innovative di ricerca e sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica. In particolare, favorisce l'insediamento dei complessi di spettacolo sul territorio, sostiene i progetti delle compagnie teatrali di prosa e danza e dei complessi di musica colta, jazz e popolare, progetti con finalità sociali. I criteri generali per l'erogazione dei contributi fanno riferimento alla qualità, alla natura professionale, al rispetto dei CCNL, ad almeno tre anni di attività. La prescrizione più rilevante e originale della legge riguarda la richiesta, alle compagnie teatrali di prosa e di danza, della residenza stabile presso un teatro o spazio teatrale del territorio regionale "con il quale svolgono attività di collaborazione".</p>

REGIONE	TRENTO	UMBRIA	
LEGGI	Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 <i>con le modifiche introdotte da Legge Provinciale 21 novembre 2022, n. 15</i>	L.R. 6 agosto 2004, n. 17	
2. MODALITA' DI INTERVENTO	A. Attività diretta	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art 1 (Principi e finalità)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara)</p> <p>La legge parla di "attività culturali della Provincia" che possano essere proposte o realizzate da altri soggetti. Il soggetto provinciale viene identificato come garante dello svolgimento di una serie di attività di sostegno e promozione del settore culturale (dettagliatamente elencate nell'art. 9), operando direttamente o tramite convenzione o tramite forme ad hoc di collaborazione. Nella legge non vengono esplicitate delle mansioni unicamente provinciali se non la supervisione delle attività, assicurando la conformità di queste con quanto indicato nelle linee guida. I criteri per definire le iniziative culturali di rilievo provinciale e per gli interventi diretti sono deliberati dalla Giunta sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione del Consiglio Provinciale.</p> <p>La Provincia ha scelto di dotarsi di uno strumento operativo, per la programmazione e il coordinamento delle attività di spettacolo sul territorio oltre che per la produzione di iniziative e di spettacoli nelle strutture a esso affidate: il centro Santa Chiara. E' un ente pubblico economico di cui la Provincia è l'unico fondatore e deve approvarne annualmente i bilanci (per dettagli su funzioni e funzionamento vedi campo 4.A Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni).</p>	<p>Art 3 (Funzioni e compiti della Regione) Art 7 (Programma annuale per lo spettacolo)</p> <p>L'art 3 (Funzioni e compiti della Regione) elenca tutte le attività e funzioni esercitate direttamente dalla regione, tra queste: promozione della cultura, territorio e spettacolo, costituzione dell'Archivio giovani artisti umbri, stipula di accordi o convenzioni, attività di documentazione e collaborazione con enti locali e soggetti pubblici e privati. Spettano in particolare alla Regione, tramite il competente Servizio della Direzione regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro, le funzioni di Osservatorio dello spettacolo.</p> <p>Per perseguire le finalità della legge la Regione può realizzare iniziative autonomamente, o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati. Tali iniziative sono individuate con il Programma annuale per lo spettacolo che ripartisce anche le risorse finanziarie previste per la loro realizzazione (art 7 Programma annuale per lo spettacolo).</p>
	B. Attività partecipate	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 11 (Partecipazione della Provincia ad attività di rilievo provinciale)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara)</p> <p>La legge non menziona enti partecipati, fatta eccezione per il Centro Santa Chiara, strumento operativo per la programmazione e il coordinamento delle attività di spettacolo di cui la Provincia è l'unico fondatore e che abbiamo per questo già citato nell'attività diretta (campo A, per dettagli su funzioni e funzionamento vedi campo 4.A Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni)</p> <p>La legge prevede inoltre attività culturali di rilievo provinciale a carattere continuativo, ai cui progetti la Provincia partecipa con finanziamenti e regolando i rapporti con convenzioni: questa modalità non identifica naturalmente enti partecipati (vedi pertanto nel campo 2.D Altre modalità di intervento), ma la convenzione prefigura un ruolo determinante della Provincia, inclusi poteri di direttiva e di controllo.</p>	<p>Art. 3 (Funzioni e compiti della Regione) Art 4 (Funzioni e compiti delle Province) Art 5 (Funzioni e compiti dei Comuni)</p> <p>La legge non fa riferimento esplicito a modalità di partecipazione della Regione come socio a organizzazioni che si occupano di spettacolo anche se tra le funzioni della Regione risulta la promozione della realizzazione di circuiti e la stipula di accordi con enti locali per la promozione del territorio.</p> <p>A Province e Comuni è consentito partecipare alla costituzione di soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo.</p>
	C. Riconoscimento	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 (Interventi della Provincia) Art. 12 (Agevolazioni per progetti culturali di rilievo provinciale) Art. 13 (Agevolazioni per la realizzazione di eventi straordinari) Art. 14 (Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale) Art. 16 (Qualificazione dei soggetti culturali)</p> <p>La legge prevede un meccanismo di riconoscimento che ha il proprio cardine nell' Art. 16 (Qualificazione dei soggetti culturali): la Provincia concede agevolazioni e contributi unicamente ai soggetti culturali "qualificati". Il sistema di qualificazione, distinto per i diversi settori delle attività culturali, è definito dalla Giunta prevedendo gli standard di qualità delle organizzazioni, le modalità per la presentazione della domanda con i requisiti richiesti e la verifica periodica del loro mantenimento (vedi anche campo 2.D Altre modalità di intervento) ma la Provincia può concedere specifiche agevolazioni per promuovere il raggiungimento degli standard di qualificazione.</p> <p>La Giunta stabilisce i criteri per definire le iniziative di rilievo provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la commissione permanente del Consiglio provinciale, assicurando particolare riconoscimento ai progetti e alle iniziative proposti in modo coordinato da più soggetti. I soggetti qualificati di rilievo provinciale possono candidare i propri progetti rispondendo ad appositi bandi riservati ai soggetti qualificati secondo l'articolo 16.</p> <p>La legge identifica inoltre l'associazionismo culturale di rilievo provinciale, anche le associazioni e le federazioni di associazioni devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 16. Altri soggetti – non necessariamente riconosciuti fra i soggetti qualificati- possono ricevere contributi per la realizzazione di eventi culturali di carattere straordinario anche con contenuto innovativo o sperimentale (vedi anche campo 2.D Altre modalità di intervento).</p> <p>Con le opportunità offerte agli eventi a carattere straordinario e considerando il percorso per raggiungere gli standard minimi di accreditamento, il meccanismo del riconoscimento si presenta quindi come un sistema relativamente aperto.</p> <p>c) le modalità per la verifica periodica del mantenimento dei requisiti richiesti per la qualificazione;</p> <p>Inoltre, la Provincia può concedere specifiche agevolazioni per promuovere il raggiungimento degli standard di qualificazione secondo modalità, termini e condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>Dunque, in sintesi, a seguito del riconoscimento, la Provincia prevede una serie di agevolazioni e contributi per i soggetti culturali, anche tramite bando, prevedendo standard, registri, e un percorso di guida perché tutti possano raggiungere gli standard minimi di accreditamento.</p>	nessun riferimento
	D. Altre modalità di intervento	<p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 9 ter (Industrie culturali e creative) Art. 12 (Agevolazioni per progetti culturali di rilievo provinciale) Art. 11 (Partecipazione della Provincia ad attività di rilievo provinciale) Art. 13 (Agevolazioni per la realizzazione di eventi straordinari)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo)</p> <p>CAPO VII (Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni) Art. 32 (Regolamenti di esecuzione)</p> <p>La legge dedica un CAPO alle Attività culturali di rilievo provinciale cui sono destinati i sostegni. Le modalità per concedere le Agevolazioni sono i bandi, emanati per selezionare i progetti culturali che la Provincia intende sostenere con specifici contributi. I bandi individuano: caratteristiche del progetto, requisiti, modalità di valutazione, realizzazione e verifica e il grado del finanziamento. Requisito essenziale per la presentazione dei progetti come "attività di rilievo provinciale" è essere soggetti qualificati (vedi campo 3.C Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali).</p> <p>Per sostenere le attività di rilievo provinciale a carattere continuativo la Provincia può definire convenzioni con i soggetti attuatori che prevedono: obiettivi, attività, modalità e durata, oneri a carico delle parti, criteri di verifica e "i poteri di direttiva e di controllo della Provincia".</p> <p>Ai soggetti culturali, qualificati possono essere concessi contributi per la realizzazione di interventi relativi a strutture e attrezzature: acquisizione, la costruzione, ristrutturazione, manutenzione (vedi campo 8.E Edilizia e adeguamenti tecnologici), ma anche per l'acquisto di beni mobili e di software e di strumenti, di materiale di scena, di costumi e di accessori. Un'eccezione rispetto al requisito della "qualificazione" è costituito dagli eventi straordinari cui possono essere concessi contributi in ragione della straordinarietà e del contenuto innovativo o sperimentale.</p> <p>La legge prevede anche altre modalità connesse a specifiche funzioni.</p> <p>Un articolo è dedicato alle Industrie culturali e creative (nessun ambito è indicato e la modalità può direttamente o indirettamente riguardare anche lo spettacolo): si prevede il sostegno a nuove imprese di carattere innovativo e alle attività di incubatore mediante contributi e la concessione d'uso di immobili a canone agevolato o a titolo gratuito. Dalle disposizioni a favore dello spettacolo ricaviamo un'altra indicazione: per diffusione sul territorio e razionalizzazione delle risorse, enti e soggetti pubblici e privati sono invitati a relazionarsi col Centro servizi culturali S. Chiara (che è quindi un interlocutore che si affianca alla Provincia). Per l'attuazione degli interventi la provincia istituisce il fondo unico provinciale (per l'analisi vedi il campo 10. Risorse), a fianco degli interventi già disciplinati se ne prevedono altri che suggeriscono possibili diverse modalità: il sostegno ai processi di internazionalizzazione (favorendo scambi e coproduzioni), al reperimento di ulteriori risorse, a strategie di comunicazione innovative, a operare in rete e alle residenze artistiche e creative. Compete alla Giunta definire i criteri di valutazione, per gli aspetti qualitativi si costituisce una commissione (vedi campo 1. C Strumenti di consultazione). Le norme di esecuzione della legge sono demandata a regolamenti.</p>	<p>Art 7 (Programma annuale per lo spettacolo) Art 8 (Benefici finanziari) Art 9 (Comitato scientifico)</p> <p>La Regione concede benefici finanziari a: - teatri, istituzioni, associazioni e fondazioni che operano nel settore dello spettacolo; - festival; - compagnie di prosa, danza e formazioni e istituzioni musicali.</p> <p>I soggetti richiedenti benefici finanziari devono avere sede legale nella Regione e operarvi da almeno tre anni e rispettare i CCNL di categoria.</p> <p>Modalità e tempi per la realizzazione degli interventi assieme alla quota di finanziamento dei progetti sono definiti attraverso il Programma annuale per lo spettacolo.</p> <p>Spetta al Comitato scientifico la valutazione dei progetti proposti a contributo regionale.</p>
REGIONE	VALLE D'AOSTA	VENETO	
LEGGI	L.R. 19 dicembre 1997, n. 45	Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17	
2. MODALITA' DI INTERVENTO	A. Attività diretta	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 9 (Modalità di intervento)</p> <p>Art. 11 (Promozione di spettacoli)</p> <p>Si prevede la promozione e l'organizzazione diretta da parte dell'assessorato di spettacoli per adulti e ragazzi, con particolare riferimento a quelli segnalati dalla commissione.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 9 (Modalità di intervento)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 31 (Funzioni e modalità di intervento)</p> <p>La Giunta regionale opera direttamente con la collaborazione di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative che concorrono allo sviluppo del sistema culturale nel suo complesso e, inoltre, partecipa direttamente a programmi e progetti culturali interregionali, macroregionali, nazionali, comunitari e internazionali.</p> <p>Nel contesto delle attività culturali e dello spettacolo, la Giunta coordina iniziative e manifestazioni di promozione della cultura e della civiltà veneta all'estero, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche e gli istituti italiani di cultura; oltre a promuovere e sostenere le attività culturali, di ricerca, di studio e di spettacolo, intraprese da enti territoriali locali e da altri soggetti pubblici e privati.</p>
	B. Attività partecipate	nessun riferimento	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 9 (Modalità di intervento). Art. 14 (Partecipazione regionale alle Istituzioni di rilevante interesse)</p> <p>La Regione prevede la partecipazione ad organismi del settore, la cui azione possa costituire un contributo strutturale strategico all'attuazione della presente legge.</p> <p>In particolare, la Regione può con legge costituire o partecipare a fondazioni e associazioni culturali che perseguono le finalità di cui alla presente legge e senza scopo di lucro.</p>
	C. Riconoscimento	<p>Art. 14 (Interventi a favore dell'associazione Lo Charaban)</p> <p>La legge non prevede forme di accreditamento per le organizzazioni che sostiene, ma ne nomina una: l'associazione Lo Charaban*, indicando il finanziamento del 1997 (a valere sulla legge a sostegno delle associazioni culturali valdostane)</p> <p>*si tratta di un riconoscimento alla funzione della compagnia teatrale diletantistica Lo Charaban, che si dedica al teatro popolare dialettale in francoprovenzale, il patois della Valle d'Aosta. La legge che riconosce e assegna contributi alle associazioni culturali (lr 79 del 1981 e seguenti) ha fra i suoi obiettivi "la diffusione della lingua francese e del dialetto francoprovenzale, del tedesco e del walsler e che, per lo svolgimento delle loro attività, si servano delle lingue sopra indicate".</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 14 (Partecipazione regionale alle Istituzioni di rilevante interesse)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO I (Beni e servizi culturali) Art. 23 (Riconoscimento regionale)</p> <p>In generale, per il ruolo di rilevante interesse nella valorizzazione e diffusione della tradizione artistica regionale in ambito nazionale e internazionale, la Regione conferma il riconoscimento, già operato da leggi e disposizioni di legge regionali, di enti e di altri organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore delle attività culturali e dello spettacolo.</p> <p>In particolare, per quanto riguarda musei, archivi e biblioteche di proprietà pubblica e privata, si prevede un sistema di riconoscimento regionale (art. 23) per la creazione del Sistema regionale degli istituti della cultura.</p> <p>Non vengono specificati, in questa legge, i criteri di accreditamento e riconoscimento regionale.</p>
	D. Altre modalità di intervento	<p>Art. 2 (Contributi) Art. 3 (Soggetti beneficiari) Art. 5 (Iniziativa ed attività) Art. 11 (Promozione di spettacoli)</p> <p>L'unica modalità di sostegno è l'assegnazione di contributi: la Regione contribuisce al finanziamento dell'attività delle compagnie teatrali con contributi annuali "non cumulabili con altri di analoga finalità". A questa possiamo tuttavia aggiungere la promozione e organizzazione diretta degli spettacoli che va a beneficio soprattutto delle compagnie professionali segnalate dalla commissione.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 9 (Modalità di intervento)</p> <p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali) CAPO III (Attività culturali e spettacolo) Art. 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo)</p> <p>La Regione, come prima modalità di intervento, prevede di stipulare bandi ed altre procedure di evidenza pubblica per la concessione di contributi, finanziamenti o altri vantaggi economici a favore dei soggetti culturali. Inoltre, prevede altre forme di sostegno e agevolazioni finanziarie.</p> <p>Specificamente, all'Art 35 (Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo), la Regione interviene: b) sostenendo la valorizzazione e il ripristino di sale cinematografiche e teatrali e di spazi culturali multidisciplinari del patrimonio pubblico e privato; c) promuovendo le iniziative di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo, valorizzando tutte le espressioni artistiche, ivi comprese le iniziative volte alla creazione di presidi produttivi territoriali; d) diversificando l'offerta e valorizza la programmazione promossa dai giovani e dai nuovi autori, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi creativi; e) promuovendo la formazione dello spettatore; f) promuovendo la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico; g) promuovendo la conoscenza della tradizione musicale e teatrale veneta e le attività di conservazione del loro patrimonio storico; h) promuovendo e sostenendo forme di coordinamento, cooperazione e integrazione, e fusione tra i soggetti dello spettacolo dal vivo; i) promuovendo l'organizzazione di spettacoli nel settore della danza, del teatro e della musica a carattere di confronto tra le diverse espressioni artistiche italiane e straniere; l) promuovendo le relazioni nazionali e internazionali dei soggetti produttori delle attività di spettacolo del Veneto; m) promuovendo progetti di presidi produttivi territoriali di residenza e di rete</p>